

Alto Malcantone, 04 aprile 2023

MOZIONE ELABORATA

Introduzione regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale

Stimate Colleghe e stimati Colleghi del Consiglio Comunale

Con la presente mozione si propone di introdurre un regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale, allo scopo di formalizzare uno strumento concreto per dare risposta alla crescente precarizzazione delle condizioni di vita della popolazione.

Come tutti sappiamo, le differenze sociali e le situazioni a rischio sono in aumento da diverso tempo e i drammatici eventi degli ultimi anni, in primis covid-19 e conflitto in Ucraina, non hanno fatto che accelerare questa tendenza. In Ticino l'inflazione percepita si attesta, rispetto all'anno scorso, al 3,9% (Comparis, 22.02.2023), nel 2023 un'economia domestica tipica spenderà per l'elettricità quasi il 27% in più rispetto all'anno precedente (Commissione federale dell'energia elettrica, 06.09.2022), i prezzi dell'energia per il riscaldamento sono aumentati del 31.8% e i premi di cassa malati hanno subito un rincaro del 9.2% (Ufficio federale di sanità pubblica, 30.09.2022).

In un contesto dove circa una persona su cinque non ha le risorse necessarie per far fronte a una spesa imprevista di 2500 franchi, è necessario che si agisca su ogni livello, compreso quello comunale. È quindi importante che, così come già formulato e in vigore in molte altre realtà del Cantone, venga introdotto un Regolamento Sociale. Tale regolamento ha lo scopo di dotare il Comune di uno strumento efficace atto a prevenire lo stato di povertà, impedendo a determinate classi sociali di cadere in uno stato di dipendenza cronica da parte degli aiuti sociali e prevenendo così il ricorso alle prestazioni cantonali di carattere ricorrente. Poggiando sul principio di sussidiarietà, il regolamento permetterebbe di fornire aiuti puntuali, mirati e risolutivi, allo scopo di sostenere persone in situazioni di particolare disagio economico a carattere temporaneo. Esse possono anche essere intese quale facilitazione o incoraggiamento in vista di un reinserimento sociale e professionale.

Da un punto di vista contabile, agire ora significa dunque risparmiare potenzialmente sugli aiuti sociali erogati in futuro; da un punto di vista umano, significa invece risparmiare ad una parte della nostra popolazione notevoli sacrifici e sofferenze.

Diversamente da quanto attualmente in vigore, il regolamento sociale non deve costituire un fondo definito con una provvista annuale da erogare sino ad esaurimento, ma disporre una serie di norme che disciplinano l'erogazione di aiuti come diritto soggettivo delle persone che ne adempiano i requisiti di reddito disponibile residuale. In questo modo il sistema di erogazione dei fondi sarà definito in modo chiaro e trasparente. Ciò è anche importante per permettere a quei cittadini che non osano chiedere aiuti, di capire se ne avrebbero diritto.

Per i motivi sopra elencati si propone l'introduzione del seguente regolamento sociale, orientato agli aiuti puntuali e non ricorrenti, dato che difficilmente il nostro comune potrebbe farsi carico anche degli ultimi. Essendo un documento relativamente standard lo proponiamo già in forma elaborata, in

modo da non generare ulteriore lavoro e ridurre i tempi dell'atto. Restiamo però aperti ad eventuali emendamenti che potrebbero sorgere in sede commissionale, soprattutto per quanto potrebbe scaturire dalla Commissione della Gestione in merito alle soglie di reddito e gli importi. Informo infine che prima della sua partenza è stata incontrata l'operatrice sociale, che non ha trovato punti critici nella proposta di regolamento, ma purtroppo le è stato impedito di esprimersi al di fuori delle commissioni su eventuali miglioramenti. Nella speranza che quando questo argomento sarà trattato in sede commissionale, questa posizione non sarà più vacante, invitiamo a consultarla nuovamente per un riscontro più approfondito.

Ringraziandovi per l'attenzione, mandiamo i più cordiali saluti.

A nome dei gruppi Alto Malcantone FORUM e Lega-UDC




Davide Haas, Consigliere Comunale AMFO (Referente per la mozione)


Alfredo Bazzocco, Consigliere Comunale Lega-UDC




Christian Bühler, Consigliere Comunale AMFO



Delia Schneider Rizza, Consigliere Comunale AMFO



Giorgio Panzera, Consigliere Comunale AMFO




Jean-Claude Golliard, Consigliere Comunale AMFO

Rinaldo Mercoli, Consigliere Comunale Lega-UDC



Roberto Leoni, Consigliere Comunale Lega-UDC

Simone Schönenberger, Consigliere Comunale AMFO



Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale (Fondo sociale)

del XX.XX.XXXX

Il Consiglio comunale di Alto Malcantone, visti gli art. 53 e seg. della Legge cantonale sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971, 13 cpv. 1 let. a), 42 cpv. 2 e 186 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), 9 cpv. 1 let. A), risolve:

CAPITOLO I

Generalità

Art. 1 Scopo

Il presente Regolamento funge da base legale per il municipio al fine di erogare degli aiuti sociali alla cittadinanza.

Le prestazioni comunali in ambito sociale perseguono lo scopo di sostenere puntualmente persone in situazione di particolare disagio economico a carattere temporaneo.

Art. 2 Natura

1. Le misure di sussidiamento contenute nel presente Regolamento hanno carattere temporaneo, e sono intese a prevenire il ricorso alle prestazioni cantonali di carattere ricorrente.
2. Esse possono anche essere intese quale facilitazione o incoraggiamento in vista di un reinserimento sociale e professionale.
3. I casi particolari, il Municipio ha la facoltà di richiedere il rimborso rateale, totale o parziale, del contributo elargito.

Art. 3 Campo d'applicazione

1. Il Comune eroga prestazioni nei seguenti casi:
 - a. spese per l'alloggio e garanzia per la locazione di alloggi;
 - b. spese per la salute e odontoiatriche;
 - c. spese per le attività a pagamento in ambito scolastico ed extrascolastico che esulano dal "Regolamento Comunale per il Contributo alle famiglie per attività extrascolastiche e riconoscimenti particolari a giovani talentuosi";
 - d. spese per servizi funebri e di sepoltura;
 - e. spese per beni di prima necessità;
 - f. spese per l'arredamento essenziale;
 - g. aiuti alla maternità e all'infanzia;
 - h. spese per eventi straordinari e altri bisogni puntuali.
2. Le prestazioni comunali sono erogate solo se richieste dall'interessato o da un suo rappresentante.
È prevista la possibilità che terze persone, a conoscenza di una situazione di indigenza, abbiano a segnalare ai servizi competenti, a cui spetta il compito di contattare l'avente diritto.
3. Oltre alle prestazioni puntuali il Comune, in ossequio alle disposizioni e ai programmi cantonali di inserimento professionale, attivi, nel limite del

possibile, misure concordate di inserimento formativo o lavorativo a favore di persone escluse dal mondo del lavoro.

Art. 4 Beneficiari

Le prestazioni comunali possono essere erogate se sono cumulativamente rispettate le condizioni seguenti:

- a. mancato conseguimento del reddito disponibile residuale stabilito dall'art. 6bis;
- b. domicilio o dimora (permesso B) nel Comune.

Art. 5 Esclusioni

Le prestazioni comunali non vengono erogate a:

- a. persone in mora con il pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali senza validi motivi di ordine finanziario;
- b. persone soggette a particolari disposizioni di sussidiamento federali o cantonali (richiedenti l'asilo, rifugiati, detenuti, ecc.);
- c. cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento;
- d. persone che hanno percepito indebitamente prestazioni sociali erogate dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici o privati;
- e. persone che hanno già ottenuto o che potrebbero ottenere le medesime prestazioni tramite la Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 6 ottobre 2006 (LPC), o la Legge sull'assistenza sociale, o tramite gli aiuti per l'assicurazione malattia.

Art. 6 Unità di riferimento e reddito determinante

1. L'unità di riferimento (titolare del diritto e persone conviventi o parenti prossimi) è determinata sulla base dell'art. 4 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) e della deroga di cui all'art. 21 della Legge sull'assistenza sociale.
2. Il reddito determinante è il reddito disponibile residuale, che risulta dal reddito lordo dedotti i seguenti costi: oneri sociali, spese per l'alloggio, assicurazione malattia.
3. Vengono computati tutti i redditi senza eccezione, compresi i contributi o aiuti erogati da enti, associazioni o fondazioni.
4. Al reddito si aggiunge la sostanza netta (senza l'abitazione primaria), dedotti CHF 10'000.-- per una persona sola e CHF 20'000.-- per coppie e famiglie.
5. Al reddito si aggiunge pure un 1/15 della sostanza netta che corrisponde all'abitazione primaria, dedotti CHF 75'000.-- per una persona sola e CHF 100'000.-- per coppie e famiglie.
6. Per la determinazione del reddito e della sostanza fa stato il loro valore al momento della richiesta.

Art. 6 bis Limiti di reddito

1. Il limite del reddito disponibile residuale (in CHF/anno) al di sotto del quale si può accedere alle prestazioni comunali è il seguente, tenuto conto del numero di persone per unità di riferimento:
1 persona: 17'000.--
2 persone: 25'000.--

3 persone: 30'000.--

4 persone: 35'000.--

5 persone: 40'000.--

Per ogni persona in più il limite sale di CHF 4'000.--.

2. Il Municipio può adeguare ogni anno questi limiti, tenuto conto del rincaro e delle rivalutazioni delle prestazioni cantonali.
3. La somma delle prestazioni erogate in un anno civile in base al presente Regolamento e del reddito disponibile residuale dell'Unità di riferimento non può superare il limite di reddito.

Art. 6 ter Importi massimi

Gli importi massimi complessivi erogati in un anno civile in base al presente Regolamento sono di CHF 2'000.-- per unità di riferimento di 1 persona e di CHF 3'000.-- per 2 persone. Per ogni persona in più l'importo massimo aumenta di CHF 500.--.

Art. 7 Casi di rigore

In casi di disagio particolarmente grave possono essere erogate prestazioni anche a persone escluse sulla base degli articoli che precedono.

Art. 8 Dotazione del fondo

La dotazione del Fondo sociale comunale è definita annualmente in sede di preventivo nella gestione corrente del Comune.

CAPITOLO II

Prestazioni

Art. 9 Spese per l'alloggio e deposito di garanzia

1. Riservata la natura puntuale delle prestazioni comunali in ambito sociale, il contributo per le spese per l'alloggio (pigioni, spese accessorie e altri costi) può essere riconosciuto nei limiti dell'art. 6ter.
2. Il Contributo per il pagamento del deposito di garanzia è da intendersi quale prestito all'unità di riferimento, con lo scopo di consentire la locazione di un appartamento da adibire quale alloggio personale e familiare.
3. Le modalità di erogazione del prestito e la sua restituzione sono da convenire prima dell'erogazione con il beneficiario, rispettivamente con il locatore.

Art. 10 Spese per la salute e odontoiatriche

Il contributo per le spese per la salute e odontoiatriche può essere riconosciuto nei limiti dell'art. 6ter.

Art. 11 Spese per attività a pagamento in ambito scolastico ed extrascolastico

1. Il contributo può essere richiesto per i costi a cui l'unità di riferimento deve far fronte per i giovani in età di obbligatorietà scolastica o che comunque frequentano ancora una scuola dell'obbligo.
2. Vengono considerati costi al fine dell'ottenimento di un contributo comunale le gite scolastiche, le settimane di scuola fuori sede, il doposcuola, la mensa. Sono per contro esclusi i costi per il materiale scolastico.
3. Per ragazzi che frequentano una colonia estiva o sportiva può essere richiesto un contributo, con la condizione posta al punto 1 del presente articolo. Sono esclusi i contributi che possono essere richiesti per mezzo del

“Regolamento Comunale per il Contributo alle famiglie per attività extrascolastiche e riconoscimenti particolari a giovani talentuosi”.

Art. 12 Spese per i servizi funebri e la sepoltura

1. Sono considerate spese funerarie e di sepoltura:
 - a. quelle derivanti dallo svolgimento del funerale, ivi compreso l'acquisto del cofano per sepoltura o cremazione, il servizio mortuario di trasporto e il servizio funebre secondo le modalità in uso, compresa la vestizione e la preparazione della salma;
 - b. quelle derivanti dal pagamento della concessione per il posto tomba, il loculo, il colombaro o il deposito ceneri, comprese le spese per la preparazione e la chiusura.
2. Sono legittimati a chiedere il contributo comunale il coniuge superstite, i parenti in linea ascendente e discendente, fratelli e sorelle, il tutore, l'assistente o il curatore ed inoltre la direzione dell'istituto in cui il defunto era degente.
3. La richiesta deve essere inoltrata entro sei mesi dallo svolgimento del funerale. Per le persone senza parenti prossimi non degenti in istituti la procedura è avviata d'ufficio.
4. Il contributo comunale viene erogato fino ad un massimo di CHF 4'000.--, ritenuto che il funerale non superi ragionevolmente la spesa minima possibile. Il sussidio è accordato in base all'importo effettivo delle spese comprovate. L'eventuale sostanza relitta dal defunto va a diminuzione della prestazione comunale, senza riguardo ai limiti definiti all'art. 6 cpv. 4 e 5.

Art. 13 Eventi straordinari e altri bisogni puntuali

1. Per eventi straordinari si intendono tutte quelle situazioni che non possono essere ragionevolmente previste, rispettivamente di bisogno puntuale, che fanno astrazione dal novero degli ambiti definiti nel presente Regolamento e che incidono in modo rilevante sulla disponibilità finanziaria del richiedente.
2. Il Contributo per eventi straordinari e bisogni puntuali può essere riconosciuto nei limiti dell'art. 6ter.

Art. 14 Assistenza tra parenti

Il Municipio è autorizzato a far valere il diritto di regresso verso i parenti obbligati all'assistenza sulla base dell'art. 328 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CCS).

CAPITOLO III

Procedura

Art. 15 Domanda

La domanda per l'ottenimento delle prestazioni comunali deve essere inoltrata per iscritto al Municipio per il tramite dell'Ufficio dei servizi sociali, che deve garantire la necessaria collaborazione, allegando:

- a. l'ultima notifica di tassazione disponibile e l'ultima dichiarazione fiscale, come pure ogni altro documento atto a comprovare redditi e sostanza al momento della richiesta;
- b. la richiesta di deposito di garanzia (per il prestito di cui all'art. 9);
- c. i giustificativi di spesa (fatture, preventivi, ecc.) per le altre prestazioni.
- d. il proprio preavviso, del quale il municipio dovrà tener conto per la valutazione del caso.

Art. 16 Obbligo di informazione

1. Il richiedente, rispettivamente il beneficiario di una prestazione, è tenuto a dare ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie.
2. A richiesta l'interessato deve svincolare ogni autorità, ente pubblico o privato e ogni terzo in genere dal segreto d'ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.

Art. 17 Restituzione

1. La prestazione comunale indebitamente percepita deve essere restituita.
2. Il diritto di esigere la restituzione è perentorio dopo un anno in cui il Municipio o il servizio delegato ha avuto conoscenza dell'indebito, ma in ogni caso dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.
3. La restituzione può essere condonata, in tutto o in parte, se il beneficiario ha ricevuto la prestazione in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo gravoso.
4. Nel caso in cui il beneficiario venisse a miglior fortuna, il Comune può, entro 5 anni, richiedere la restituzione totale o parziale della prestazione erogata.

CAPITOLO IV

Disposizioni finali

Art. 18 Competenza

1. Il Municipio è competente per l'applicazione del presente Regolamento. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive.
2. Nel caso di delega decisionale ad un servizio dell'Amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo sarà data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.
3. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni.

Art. 19 Riesame

Il presente Regolamento viene riesaminato all'inizio di ogni legislatura.

Art. 20 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione delle competenti Autorità cantonali.